

- b) qualora l'amministrazione aggiudicatrice nutra siffatto dubbio ma ometta di risolverlo, esiste una base sufficiente perché il giudice dichiari illegittime le azioni di detta amministrazione aggiudicatrice, in quanto essa ha mancato di garantire trasparenza e oggettività procedurali e di chiedere prove al richiedente, ovvero non ha adottato una decisione, di propria iniziativa, riguardo alla possibile influenza esercitata dalla situazione personale delle persone collegate sul risultato della procedura di aggiudicazione.
4. Se le disposizioni a cui rinvia la terza questione e l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (letti in combinato disposto tra loro o separatamente, ma non limitandosi a tali disposizioni) debbano essere interpretati, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-538/13, *eVigilo*, C-74/14, *Eturas e altri*, e C-542/14, *VM Remonts*, nel senso che:
- a) se un offerente (il ricorrente) ha preso conoscenza del rigetto dell'offerta più economica presentata da uno dei due offerenti collegati in una procedura d'aggiudicazione d'appalto pubblico (offerente A) e del fatto che l'altro offerente (offerente B) è stato dichiarato vincitore, e tenendo conto anche delle altre circostanze connesse a detti offerenti e alla loro partecipazione alla gara d'appalto [*il fatto che gli offerenti A e B hanno lo stesso consiglio di amministrazione; il fatto che hanno la stessa società controllante, che non ha partecipato alla gara; il fatto che gli offerenti A e B non hanno rivelato i loro legami all'amministrazione aggiudicatrice né hanno separatamente presentato ulteriori chiarimenti riguardo a detti legami, tra l'altro perché non ne sono stati richiesti; il fatto che nella sua offerta l'offerente A ha fornito informazioni incoerenti sul rispetto ad opera dei mezzi di trasporto offerti (autocarri per la raccolta dei rifiuti) della condizione EURO V prevista dal bando di gara; il fatto che detto offerente, che ha presentato l'offerta più economica, che è stata respinta a causa dei difetti che presentava, in primo luogo non ha presentato opposizione avverso la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice e, in secondo luogo, ha impugnato la sentenza del giudice di primo grado invocando, tra l'altro, l'illegittimità del rigetto della sua offerta, ecc.*] e se, rispetto a tutte le predette circostanze, l'amministrazione aggiudicatrice non ha intrapreso alcuna azione, le informazioni in parola sono di per sé sufficienti per fondare un ricorso indirizzato all'organo di controllo con cui si chiede di considerare illegittime le azioni dell'amministrazione aggiudicatrice che non ha provveduto a garantire la trasparenza e l'oggettività procedurali, e, in aggiunta, ha omesso di chiedere al ricorrente di fornire prove concrete del fatto che gli offerenti A e B hanno agito in modo sleale;
- b) gli offerenti A e B non hanno provato all'amministrazione aggiudicatrice di aver preso parte effettivamente e lealmente alla procedura di aggiudicazione d'appalto pubblico soltanto perché l'offerente B ha presentato un'autocertificazione dichiarando la sua effettiva partecipazione, gli standard della qualità di management per partecipare all'appalto pubblico sono stati applicati dall'offerente B e, in aggiunta, le offerte presentate da detti offerenti non erano formalmente e sostanzialmente identiche.
5. Se le azioni di operatori economici collegati (entrambi società controllate della stessa società), che partecipano separatamente nella stessa procedura d'aggiudicazione d'appalto pubblico, il valore della quale raggiunge il valore per una gara d'appalto internazionale, e se la sede dell'amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la gara d'appalto e il luogo dove i servizi devono essere prestati non sono molto distanti da un altro Stato membro (la Repubblica di Lettonia), possano in linea di principio essere valutate — anche tenendo conto della comunicazione volontaria ad opera di uno di detti operatori economici che avrebbe garantito una concorrenza leale — alla luce del disposto dell'articolo 101 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia ad esso relativa.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004 L 134, pag. 114).

⁽²⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395; pag. 33).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 18 ottobre 2016 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

(Causa C-532/16)

(2017/C 006/35)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Interveniente: AB SEB bankas

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il meccanismo di rettifica della detrazione previsto dalla direttiva 2006/112 non si applica ai casi in cui una detrazione iniziale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non avrebbe neppure potuto essere operata poiché l'operazione in questione era un'operazione esente che riguardava la cessione di fondi.
- 2) Se sulla risposta alla prima questione incida il fatto che 1) l'IVA sull'acquisto degli appezzamenti di terreno era stata inizialmente detratta in virtù della prassi dell'amministrazione tributaria in base a cui la cessione in questione era stata erroneamente considerata come una cessione di terreno edificabile soggetta a IVA, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, e/o 2) dopo la detrazione operata inizialmente dall'acquirente, il venditore dei terreni aveva emesso una nota di credito dell'IVA all'acquirente rettificando gli importi dell'IVA indicati (specificati) nella fattura iniziale.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, gli articoli 184 e/o 185 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una detrazione iniziale non avrebbe neppure potuto essere operata perché l'operazione in questione era esente da IVA, l'obbligo del soggetto passivo di rettificare tale detrazione deve essere considerato come sorto immediatamente oppure solo quando si è scoperto che la detrazione iniziale non avrebbe potuto essere operata.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 2006/112 e, in particolare, gli articoli 179, da 184 a 186 e 250 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che gli importi rettificati dell'IVA a monte detraibile devono essere detratti nel periodo d'imposta in cui è sorto l'obbligo del soggetto passivo e/o il suo diritto di rettificare la detrazione operata inizialmente.

⁽¹⁾ GU 2006 L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
(Lituania) il 25 ottobre 2016 — UAB «Spika», AB «Senoji Baltija», UAB «Stekutis», UAB «Prekybos
namai Aistra» v Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos**

(Causa C-540/16)

(2017/C 006/36)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: UAB «Spika», AB «Senoji Baltija», UAB «Stekutis», UAB «Prekybos namai Aistra»

Convenuto: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Altre parti: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, BUAB «Sedija», UAB «Starkis», UAB «Baltijos šprotai», UAB «Ramsun», AB «Laivitė», UAB «Baltlanta», UAB «Strimelė», V. Malinausko gamybinė-komercinė firma «Stilma», UAB «Banginis», UAB «Monistico», UAB «Rikneda», UAB «Baltijos jūra», UAB «Grinvita», BUAB «Baltijos žuvis»